



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCCSSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2010

=====

ADDI' 23/06/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| FOLVERINI | Renata | Presidente | FORTE | Aldo | Assessore |
| CIOCCHETTI | Luciano | Vice Presidente | LOLLOBRIGIDA | Francesco | " |
| ARMENI | Fabio | Assessore | MALCOTTI | Luca | " |
| BIRINDELLI | Angela | " | MATTEI | Marco | " |
| BUONTEMPO | Teodoro | " | SANTINI | Fabiana | " |
| CANGEMI | Giuseppe Emanuele | " | ZAPPALA' | Stefano | " |
| CETICA | Stefano | " | ZEZZA | Maria | " |
| DI PAOLANTONIO | Pietro | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 290

Oggetto:

Accettazione rinuncia ricorso innanzi alla Corte Costituzionale promosso dallo Stato avverso la Legge regionale n.20/2008 di riordino delle Comunità Montane.



290 23 GIU. 2010 *fr*

OGGETTO: Accettazione rinuncia ricorso innanzi alla Corte Costituzionale promosso dallo Stato avverso la Legge regionale n.20/2008 di riordino delle Comunità Montane.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre.2004 n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO in particolare, l'art. 41 comma 4 dello statuto sopra citato, che prevede che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale "promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale...";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolar l'art. 11 bis "Avvocatura regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio" e in particolare l'art. 1 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che, a parziale modifica della Legge Regionale 6/2002, istituisce il ruolo professionale degli avvocati della Regione nonché le funzione e i compiti dell'Avvocatura Regionale disciplinando le norme transitorie;

VISTA, la Legge Regionale 02 dicembre 2008, n. 20 che in coerenza con i principi contenuti nell'articolo 2 commi 17 al 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) detta "Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche";

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 gennaio 2009, ha deliberato l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità avverso la succitata Legge regionale n.20/2008, per contrasto con i principi fondamentali fissati nell'art. 2, commi dal 17 al 22 dalla legge statale 244/2007 e in particolare per non aver provveduto, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., alla riduzione della spesa per il funzionamento delle comunità montane nella misura fissata nel citato comma 17 dell'art. 2 della legge statale e per non avere previsto le disposizioni necessarie ad assicurare il mantenimento dei rapporti a tempo indeterminato, intrattenuti dalle comunità montane alla data di entrata in vigore della legge statale, in attuazione del citato art. 2, comma 22, di quest'ultima;

VISTA la determinazione del Dipartimento Istituzionale n. A0579 del 24 febbraio 2009 "Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n.20 del 2 dicembre 2008 (BURL N. 45 DEL 6/12/2008)";



290 23 GIU. 2010 *OR*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 237/2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 20, 21 ultimo periodo e 22 della legge statale 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

PRESO ATTO che, a seguito di suddetta sentenza, con deliberazione del 19 febbraio 2010, il Consiglio dei Ministri rinuncia all'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale 20/2008, premettendo, nella stessa deliberazione, che "la Regione Lazio non ha provveduto ad ottemperare, entro il 30 settembre 2008, quanto stabilito dalla legge finanziaria 2008, e cioè il riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle stesse. Il successivo D.P.C.M. 19 novembre 2008 ha infatti accertato la mancata attuazione della disciplina della legge finanziaria" e concludendo che "...devono ritenersi superati i rilievi di illegittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa della citata legge regionale essendo venute meno le norme statali a fondamento dell'impugnativa stessa. Pertanto si ritiene sussistano i presupposti per la rinuncia all'impugnativa";

VISTA la nota prot. 22485 del 26 marzo 2010 con la quale la Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali - Sicurezza - Area Politiche di sviluppo per gli Enti Locali, in particolare "ritiene quindi opportuno accettare la rinuncia del ricorso...";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 della Delibera della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 "Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale n.261 del 7.11.2008)", ai fini dell'estinzione del processo, è necessario procedere alla formalizzazione dell'accettazione della rinuncia al ricorso, deliberata dal consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2010;

RITENUTO opportuno, pertanto, formalizzare con proprio provvedimento la decisione dell'Amministrazione di accettazione della rinuncia al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale promosso dalla Stato avverso la Legge regionale n.20/2008 di riordino delle Comunità Montane;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

- di formalizzare con proprio provvedimento la decisione dell'Amministrazione ad accettare la rinuncia al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale promosso dallo Stato avverso la Legge regionale n.20/2008 di riordino delle Comunità Montane;
- di dare mandato all'Avvocatura regionale di depositare alla Cancelleria della Corte Costituzionale il presente provvedimento, al fine di procedere all'estinzione del processo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 24 GIU. 2010

